

STATUTO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI LUCCA— AVO ODV
ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI — AVO ODV ETS", da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di L u c c a e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha finalità politiche o religiose, non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c)

A tal fine:

- 1) intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- 2) opera nelle strutture ospedaliere quali a titolo esemplificativo: Ospedale San Luca, Cure Intermedie presso Ex Ospedale Campo di Marte, Hospice Campo di Marte e nelle altre strutture socio-assistenziali sanitarie con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, con l'esclusione però di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' quindi una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- 3) collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- 4) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale n. 107 del 2021, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che siano maggiorenni e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti consentiti dalla normativa vigente, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, con un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà frequentare un corso di formazione che lo metta in grado di realizzare i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. Dovrà preventivamente presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi, direttamente o per delega, e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- astenersi da attività di proselitismo politico o religioso nei confronti dei terzi con i quali abbiano rapporti nello svolgimento dell'attività di volontariato di cui all' art. 2 del presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in modo non occasionale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno tutti pari diritti e obblighi.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato viene escluso se contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni delle deliberazioni degli organi associativi, o se arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

-L' associato può essere escluso in caso di sua mancata attività nell' interesse dell'associazione, per almeno un anno, e/o di mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni consecutivi.

-L' esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto a maggioranza semplice, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato che dovrà essere tempestivamente convocato con lettera racc. con avviso di ricevimento o a mezzo PEC o con Telegramma e con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato a mezzo Raccomandata AR PEC o Telegramma. L'associato entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione di esclusione sempre a mezzo di lettera raccomandata AR, PEC o telegramma, potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte sulla quali si pronuncia l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione e comunque entro e non oltre 60 giorni, previa apposita convocazione. La delibera dell'assemblea

deve essere comunicata entro 15 giorni all'interessato a mezzo Raccomanda AR, Pec o Telegramma.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di controllo dove eletto;
- Organo dei Revisori legali dei Conti dove eletto.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, anche in audio, audiovideo conferenza purché sia garantito a tutti gli associati il diritto di intervento e purché sia garantita la verifica dell'identità degli associati che partecipano al voto e a condizione che ciò sia espressamente previsto nella convocazione stessa.

L'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla richiesta stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul rigetto delle domande di adesione all'associazione nel caso di ricorso presentato dall'interessato/a
- delibera sulla esclusione degli associati che abbiano presentato ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati per delega.

Nelle delibere sulla esclusione dell'associato che abbia presentato ricorso, questo non sarà computato ai fini del calcolo della maggioranza dei soci votanti;

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare in merito all'importo della quota associativa;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il Presidente il o i vice presidenti il Segretario, il Tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore dell'Associazione;
- in genere, provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 9 e 11 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La nomina deve essere accettata dall' eletto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma 1 volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. In tal caso, la riunione deve avvenire entro 20 gg. dal ricevimento della richiesta. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta ai componenti contenente l'ordine del giorno luogo data e ora della riunione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione può svolgersi anche in audio, audiovideo conferenza purché sia garantito a tutti il diritto di intervento e purché sia garantita la verifica dell'identità dei partecipanti al voto e a condizione che ciò sia espressamente previsto nella convocazione stessa.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti unitamente a uno o due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente stesso.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Assemblea stabilisce il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed accerta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In ogni caso l'assemblea può eleggere l'organo di controllo quando lo ritenga opportuno anche in assenza di una obbligatorietà ex lege.

ART. 11 **(Revisore legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'assemblea stabilisce il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. L'organo di revisione legale dura in carica tre anni ed

è rieleggibile. In ogni caso l'assemblea può eleggere il revisore quando lo ritenga opportuno anche in assenza di una obbligatorietà ex lege.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, e depositato almeno dieci giorni prima dell'assemblea presso la sede dell'associazione. Viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei presupposti di legge il Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità previste per il bilancio o rendiconto redige il bilancio sociale e lo sottopone all'assemblea. Il bilancio sociale è redatto e pubblicato secondo le disposizioni di legge vigenti. L'associazione provvede inoltre al verificarsi dei presupposti di legge a pubblicare annualmente e tenere aggiornati i dati indicati dalla legge e secondo modalità dalla stessa previste.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, completo dei dati personali, della data di ingresso e di recesso, tenuto in forma cartacea non vidimato a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari (se diverso dal libro degli associati), tenuto a cura del Consiglio direttivo vidimato ai sensi di legge;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda scritta da parte dell'interessato concordando i tempi di visione.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del codice del terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Una copia del suddetto contratto deve essere a disposizione dei volontari presso la sede dell'associazione e gli estremi del contratto devono essere comunicati ad ogni singolo volontario con le forme opportune per garantirne la conoscenza da parte di questi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.